

EUTEKNE.INFO

IL CASO DEL GIORNO

Controversa l'autosufficienza in Cassazione

La CEDU ha però censurato l'eccessivo formalismo della Suprema Corte

a cura di Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA

Sabato 9 aprile 2022

Con una sentenza pubblicata il 28 ottobre 2021, su cui si è espresso l'Ufficio del Massimario della Cassazione con la relazione n. 116 del 30 novembre 2021, la CEDU si è pronunciata su tre distinti ricorsi (*Succi e altri c. Italia*), tra loro riuniti, con cui era stata denunciata la violazione da parte della Suprema Corte dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo per aver dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione per violazione del c.d. **principio di autosufficienza**.

In estrema sintesi, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il principio dell'autosufficienza del ricorso abbia lo scopo di semplificare l'attività della Cassazione e allo stesso tempo di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia (§ 75), fermo restando, però, che il carico di lavoro della Cassazione non può giustificare un'interpretazione troppo formalistica di detto principio, al punto di ledere il **diritto di accesso** a un organo giudiziario (§ 81).

Pertanto, in uno dei tre ricorsi, la CEDU ha censurato un **formalismo eccessivo** da parte della Suprema Corte non giustificato rispetto alla finalità del principio di autosufficienza (§ 92). Tale sentenza, sebbene metta in discussione l'eccessivo formalismo, salva il principio dell'autosufficienza con cui ogni difensore si deve quindi misurare, pena l'inammissibilità dell'intero atto oppure di uno o più motivi di ricorso.

Il principio di autosufficienza è un'elaborazione giurisprudenziale risalente nel tempo (Cass. n. 5656/1986).

Oggi il principio è esplicitato, tra l'altro, nell'art. 366 c.p.c., che prevede i **requisiti minimi del ricorso**, tra cui "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

Tuttavia, quanto richiesto dalla Corte va ben oltre a quanto specificato dall'art. 366 c.p.c. citato: il ricorso infatti, secondo la Corte, deve consentire al giudice di valutare la fondatezza del motivo sulla base del solo atto.

Il problema, per chi redige l'atto introduttivo, è quindi di capire come assolvere a quest'onere, alla luce delle innumerevoli sentenze che si sono pronunciate sul punto fino a oggi, tra le quali non mancano quelle che addirittura hanno sancito l'**inammissibilità** del ricorso per "eccesso" di autosufficienza (è il caso dei ricorsi "assemblati" o "farciti" o

“sandwich” con la riproduzione fotostatica all’interno del ricorso di tutti gli atti o documenti di merito; *cf.* tra le tante Cass. n. 8245/2018).

Le sentenze sul punto sono innumerevoli, ma possono distinguersi **due orientamenti**.

Da un lato, vi è quello più rigoroso, che richiede l’**integrale trascrizione** degli atti o documenti di causa (per esempio, quando viene sollevato il vizio della motivazione dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento, la Cassazione n. 6167/2022 ha richiesto, a pena di inammissibilità, la trascrizione testuale del contenuto dell’atto impugnato; oppure con riguardo alle prove documentali la Cassazione n. 2362/2022 ha affermato che, qualora il ricorrente denunci l’omessa valutazione di prove documentali, ha l’onere di trascrivere la parte significativa del documento).

Dall’altro, vi è l’orientamento meno rigoroso, secondo cui è possibile **riassumere o allegare** gli atti e documenti di causa invece di trascriverli integralmente (per esempio, secondo Cass. n. 1303/2021, quando viene sollevato il vizio della motivazione dell’avviso di accertamento, sarebbe possibile riassumerne il contenuto).

Importante la “localizzazione”

Per entrambi gli orientamenti, il ricorrente deve comunque provvedere alla **“localizzazione”** degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, ossia deve indicare in quale fase del giudizio di merito, con quale atto processuale e in quale punto gli stessi siano stati prodotti.

Il 17 dicembre 2015 è stato quindi redatto il Protocollo d’intesa tra la Cassazione e il CNF concernente le “regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria”. Lo scopo era quello di fornire agli avvocati **raccomandazioni** cui fare riferimento nella stesura degli atti introduttivi del giudizio innanzi alla Suprema Corte, considerata la difficoltà di individuare i limiti del principio di autosufficienza.

Oltre a indicazioni inerenti al contenuto del ricorso (nonché del controricorso e delle memorie), il Protocollo specificatamente afferma che “il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”.

Il principio dell’autosufficienza deve quindi ritenersi rispettato quando i motivi di impugnazione siano specifici, sia rispettata la “localizzazione” e gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto) ai sensi dell’art. 369 secondo comma n. 4 c.p.c. Il Protocollo dunque sembra coerente con l’orientamento meno rigoroso sopra riportato, tuttavia permangono i **rischi di inammissibilità**: come emerge dalla giurisprudenza citata, infatti, non mancano sentenze recentissime che seguono ancora l’orientamento più rigoroso.